



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta svolta in modalità telematica¹
per l'affidamento di lavori sottosoglia art. 71 D.lgs. 36/2023

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CANOTTIERI CON POSA DI PANCONI AMOVIBILI
C.U.P E18H22000500002
CIG: B743716116



PIATTAFORMA SINTEL: La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, mediante ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. L'accesso a detto sistema è possibile attraverso il seguente indirizzo internet: www.ariaspa.it. Le informazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e di utilizzo del Sistema SINTEL, nonché il quadro normativo di riferimento, sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, reperibile sulla succitata piattaforma. Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il numero verde 800 116 638 o e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it. Eventuali richieste di chiarimenti relativi ai documenti tecnici o attinenti alla gara devono essere trasmesse tramite le apposite funzionalità della piattaforma Sintel. Eventuali comunicazioni di carattere generale riguardanti la procedura in oggetto saranno sempre pubblicate tramite le apposite funzionalità della suddetta piattaforma. Per questo motivo i concorrenti hanno l'obbligo di monitorare regolarmente la piattaforma

Stazione Appaltante: Comune di Lodi - Iscritta all'AUSA al n. 0000241628.

Progetto di lavori validato in data 12/06/2025 prot. 39334



Progetto definitivo approvato con atto DGC n. 52 del 26.03.2025.

Progetto esecutivo approvato con atto DETERMINA n.670 del 19/06/2025.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista la Determinazione n. 670 del 19/06/2025 con la quale è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 (di seguito indicato come "Nuovo Codice"), e approvato il progetto esecutivo;

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, può presentare apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato mediante Piattaforma Sintel di Regione Lombardia come indicato nella pagina iniziale, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta dalla Stazione Appaltante Comune di Lodi, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di **MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CANOTTIERI CON POSA DI PANCONI AMOVIBILI**, come meglio specificato nel presente disciplinare.

La realizzazione dell'appalto dovrà essere eseguita mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 23 giugno 2022 n. 256 *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi* (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022) e descritti nella relazione CAM e negli allegati progettuali, nonché nel rispetto dei principi del DNSH come da relazione anch'essa allegata.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre richiamata nelle premesse ed avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il metodo per determinare la soglia automatica di anomalia avverrà il giorno **21/07/2024 ore 11.00** (data della prima seduta di gara) tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del "Nuovo Codice".



Si intendono appaltare i lavori di **MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CANOTTIERI CON POSA DI PANCONI AMOVIBILI**

CPV 45246400-7.

L'importo complessivo a base di gara è pari ad **€ 949.787,40**;

Di cui

€ 821.890,57 lavori ribassabili;

€ 111.392,43 per costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante non soggetto a ribasso;

€ 16.504,40 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Importo a base d'asta non soggetto a ribasso € 127.896,83.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere individuato in uno dei seguenti: F012 - CCNL Edili Industria e cooperative, F015 - CCNL Edili Artigianato e F018 - CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese.

Il corrispettivo è da considerarsi a corpo ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

Ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D.lgs 36/2023 e dell'allegato II.12 del D.lgs 36/2023 i lavori sono così classificati:

CATEGORIE	Importo Lavori soggetti a ribasso	Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	TOTALE
Categoria prevalente OS18A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO – CLASSIFICA III – POSSIBILE ANCHE CLASSIFICA II MAGGIORATA 20%.	€ 593.453,49	€ 10.494,77	€ 603.948,26
OG8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA CLASSIFICA I	€ 239.535,91	€ 4.236,01	€ 243.771,92



OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI	€ 100.293,60	€ 1.773,62	€ 102.067,22
TOTALE	€ 933.283,00	€ 16.504,40	€ 949.787,40

1. La classifica-SOA dovrà essere posseduta sul totale d'appalto, ivi compresa la quota-sicurezza non ribassabile. Pertanto, la somma dei singoli importi di ogni categoria indicata coincide con il suddetto totale d'appalto.

La classifica SOA minima richiesta per la partecipazione è **la specializzata OS 18A classifica III**, tuttavia, ai sensi dell'allegato II.12 art. 2 comma 2, "la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto dell'allegato con la maggiorazione del 20%, pertanto visto l'importo complessivo dei lavori **anche la OS18A classifica II** incrementata del 20% può essere ammessa.

2. La categoria di opere generali OG8 potrà essere:

- eseguite direttamente dal concorrente se in possesso dei requisiti, da dimostrare mediante SOA per la qualifica I;
- sub appaltate ad altro operatore in possesso di requisiti, da dimostrare mediante SOA per la qualifica I nel rispetto dell'art. 119 del D.lgs 36/2023;
- scorporate ed essere eseguite da altro operatore economico in raggruppamento con il concorrente nelle forme previste dal D.lgs 36/2023, in possesso dei requisiti, da dimostrare secondo mediante SOA per la qualifica I;

3. La categoria di opera specializzata a qualificazione obbligatoria **OS 21**, secondo gli importi sopra riportati, pertanto le stesse potrà essere:

- eseguite direttamente dal concorrente se in possesso dei requisiti, da dimostrare secondo i requisiti per imposti inferiori ad € 150.000,00 o mediante SOA per la qualifica I;
- sub appaltate ad altro operatore in possesso dei requisiti, da dimostrare secondo i requisiti per imposti inferiori ad € 150.000,00 o mediante SOA per la qualifica I nel rispetto dell'art. 119 del D.lgs 36/2023;
- scorporate ed essere eseguite da altro operatore economico in raggruppamento con il concorrente nelle forme previste dal D.lgs 36/2023, in possesso dei requisiti, da dimostrare secondo i requisiti per imposti inferiori ad € 150.000,00 o mediante SOA per la qualifica I;

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.



L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiari:

a) di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come indicato nel disciplinare di gara, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;



- c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

1.1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Stazione Appaltante: Comune di Lodi Piazza Broletto 1 – 26900 LODI.

sito internet: www.comune.lodi.it

pec: comunedilodi@legalmail.it

Il responsabile del progetto (ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è l'arch. Bragonzi Caterina; mail: caterina.bragonzi@comune.lodi.it pec: comunedilodi@legalmail.it nominato con provvedimento n. 429/2022.

La documentazione tecnica è disponibile nell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura.

- 1.2** La durata dei lavori come stabilito dall'art. 16 del CSA è di n 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante informa che potrà avvalersi della possibilità di consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 15 del CSA e dell'art. 50 comma 6 del Codice, si applicherà inoltre l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.

- 1.3** L'appalto è finanziato con contributo di Regione Lombardia e lo stesso dovrà essere chiuso e rendicontato entro il 30/06/2026;

- 1.4** Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i e secondo le modalità riportate all'articolo 30 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

- 1.5** La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto dei Lavori che viene caricato all'interno della procedura;
- b) Il presente Disciplinare di gara e i modelli Allegati, Domanda di partecipazione, Allegato A, e Allegato B, DGUE Request;
- c) Patto di integrità di Regione Lombardia, approvato con DGR N° XI/1751 del 17/06/2019;

La documentazione di gara è disponibile nella Piattaforma Sintel all'interno della procedura di gara ed è scaricabile dall'operatore è inoltre allegata al provvedimento di approvazione disponibile alla pagina amministrazione trasparente del sito del Comune di Lodi - Provvedimenti.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 2 e 3.



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del “Nuovo Codice”.

Per i raggruppamenti si applica l’articolo 97 del “Nuovo Codice”.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell’articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.

Iscrizione white list – Relativamente a quelle lavorazioni previste all’interno dell’appalto rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., gli operatori economici concorrenti devono:

1) dichiarare che le stesse verranno sub appaltate e pertanto l’eventuale sub appaltatore dovrà possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

2) Eseguire le suddette attività in Associazione Temporanea d’Impresa, in tale caso l’operatore che effettuerà tali prestazioni pena di esclusione dalla gara, dovrà dichiarare l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

3) Effettuare direttamente tali lavorazioni in tal caso il concorrente dovrà possedere e dichiararla in sede di gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

2.2. REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla procedura aperta i soggetti di cui all’art. 65 del “Nuovo Codice”, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L’operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OS18A **Classifica III**.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato II.12 la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, pertanto potrà partecipare anche l’operatore in possesso della **qualifica II** in quanto incrementata di 1/5 copre l’importo dei lavori.



Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.



I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

2.4. AVVALIMENTO

Relativamente all'avvalimento trova applicazione quanto previsto dall'art. 104 del D.lgs 36/2023;

3.3 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi **la Domanda di partecipazione, DGUE Response, la Dichiarazione sui requisiti generali Allegato A al Disciplinare**, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta **Allegato B** deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.69 comma 17 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 97.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione **Allegato A**, indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.



L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.² In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa **l'Allegato A e il DGUE Response** al presente disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

2.5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART. 99 DEL D. LGS 36/2023)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del "Nuovo Codice" attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del d.lgs 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

² L'articolo 67 commi 4 e 5 prevede:

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

5. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.



In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'operatore economico dovrà altresì dichiarare ai sensi dell'art 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Le suddette dichiarazioni sono riportate nell'Allegato A al presente disciplinare.

2.6. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1 è disponibile sul sito internet del Comune alla pagina indicata al punto 1.1 e nell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura. La modulistica per la partecipazione alla gara caricata nella piattaforma telematica unitamente al disciplinare.

Il sopralluogo è **obbligatorio per gli operatori economici aderenti alla procedura aperta**.

Per la partecipazione alla gara è richiesto sopralluogo obbligatorio (a pena di esclusione). L'attestazione sarà rilasciata al rappresentante legale della Ditta partecipante o al Direttore Tecnico dell'impresa stessa. L'attestazione potrà essere altresì rilasciata a delegato idoneo alla valutazione dei luoghi, purché il medesimo sia munito di apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Per concordare la data del sopralluogo dovrà essere inviata richiesta tramite il servizio "Comunicazioni" del Menù all'interno della Procedura sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

Al fine di consentire all'operatore economico un adeguato periodo di valutazione della propria offerta economica, si stabilisce che il termine ultimo per l'espletamento del sopralluogo è fissato per il **giorno 16/07/2025**.



I termini sopra riportati/richiamati **sono tassativi**.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete costituita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del "Nuovo Codice", tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega, conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio art. 101, del D. Lgs 36/2023.

2.7. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Comunicazioni", nel menù dettaglio della presente procedura sulla Piattaforma, entro le **ore 23:59 del giorno 16/07/2025**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro i 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, nell'area "Comunicazioni" della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso firma digitale [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso];
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli:

"Domanda di partecipazione"

"Allegato A" predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche;



DGUE Response compilato utilizzando il DGUE Request in formato XML allegato nella documentazione di gara (si allegano anche le istruzioni scaricate da Sito Aria piattaforma Sintel di Regione Lombardia) per assistenza tecnica rivolgersi al numero verde della Piattaforma.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del "Nuovo Codice".

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 101 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

2.9. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati tramite il menu "Comunicazioni" della Procedura all'interno della Piattaforma Sintel.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

2.10. SUBAPPALTI

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

Le Categoria specializzata OS21 E OG8 possono essere subappaltata integralmente.

In tal caso la disciplina dell'ulteriore subappalto è regolata sulla base delle modalità, requisiti ed obblighi previsti dall'articolo 119 per la disciplina "generale" del subappalto.

2.11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17 comma 5 del "Nuovo Codice".

Ai sensi dell'articolo 108 comma 10 le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale



facoltà viene indicata espressamente, potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel disciplinare, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

Come da art. 29 del capitolato speciale d'appalto è prevista un'anticipazione del 20% sul valore del contratto. Si applica in tal senso l'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lodi, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

2.12. SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART-101)

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Fino al giorno fissato per l'invio dell'offerta, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la sostituzione dell'offerta secondo le modalità indicate dal gestore della piattaforma.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 53 comma 2 del "Nuovo Codice", pari a **€ 9.497,87**.



La **garanzia provvisoria è costituita**, ai sensi del comma 3 dell'art. 53 sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- essere conforme agli schemi tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193,

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 90,00** secondo le nuove modalità indicate sul sito ANAC lato **operatore economico** (OE).

Chi intende partecipare alla presente procedura dovrà effettuare il pagamento generando un avviso di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio di [Gestione Contributi Gara](#) (GCG).

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il [Portale dei pagamenti di A.N.AC.](#) scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
 - "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.
- Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti di A.N.AC.](#) a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.



Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso.

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del "Nuovo Codice", è il prezzo più basso.

Ai sensi dell'articolo 54 il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il metodo per determinare la soglia automatica di anomalia avverrà il giorno **21/07/2025 ore 11.00** (data della prima seduta di gara) tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 54 comma 1 del Codice.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica Appalti Sintel di Regione Lombardia, entro il termine **perentorio delle ore 09:00 del giorno 21/07/2025.**

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:

"BUSTA AMMINISTRATIVA "

"BUSTA ECONOMICA"

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sulla Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia (vedi anche prima pagina).

Accedendo all'Area Riservata, potrà visualizzare la presente procedura e presentare offerta secondo le modalità sotto illustrate.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.



DOVRANNO IN PARTICOLARE ESSERE PRESENTATE, A PENA DI ESCLUSIONE:

“Busta amministrativa”

“Busta economica”

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso la **Domanda di partecipazione, Dichiarazione sui requisiti Allegato A , l’Offerta economica Allegato B e il DGUE Response** devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La **Domanda di partecipazione, la Dichiarazione sul possesso dei Requisiti (Allegato A), l’offerta Economica (Allegato B)** dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’interno dei documenti di gara, mentre relativamente al DGUE sarà possibile procedere alla generazione del DGUE Reponse tramite il DGUE Request in formato xml messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma sono comunque descritte all’interno della documentazione pubblicata all’interno della sezione “Istruzioni e Manuali” della piattaforma telematica.

Si precisa, altresì, che **non saranno ammesse** e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA “ AMMINISTRATIVA”

Nella Busta Amministrativa, pertanto, devono pertanto essere contenuti:

1) Domanda di partecipazione in bollo, redatta secondo il modello di cui all’allegato denominato “Domanda di Partecipazione”. Essa è sottoscritta digitalmente un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

2) DGUE Response di cui al punto 2.8;

3) DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI (ALLEGATO A)

La dichiarazione sul possesso dei requisiti è redatta **secondo il modello di cui all’allegato A;**

4) Cauzione provvisoria;

5) Contributo ANAC;

6) Informativa privacy;

7) Patto d’integrità;



Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato A al presente Disciplinare, e comunque contenere quanto previsto nello stesso.

Le dichiarazioni di cui all' Allegato A al Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. E' da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. (vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492).

Analoga previsione vale per l'Offerta Economica Allegato B, che potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (ma in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere offerta). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione Allegato A (oltre a contenere l'elenco delle imprese componenti il Consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D. Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile le dichiarazioni contengono l'elenco delle imprese consorziate. Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre (o se il consorzio concorre con la propria struttura di impresa). L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A al presente disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.



Nel caso di **ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI** ciascuno dei componenti il raggruppamento è tenuto a presentare l'**Allegato A**, in quanto esso contiene dichiarazioni attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui all'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

8) Certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;

9) Eventuale: Documentazione in copia conforme all'originale sull'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco;

Il concorrente allega inoltre copia conforme all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa.



7. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIÀ COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale secondo le modalità di cui al punto 83).

I CONSORZI di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c), d) del Decreto Legislativo 36/2023 devono presentare la DOMANDA di partecipazione e la Dichiarazione sui Requisiti (contenuta nell'Allegato A al Disciplinare) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare

I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione Allegato A sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;



- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione Allegato A che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO, E DOVRANNO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni Allegato A, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.



CONTENUTO DELLA “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica.

Essa è compilata e sottoscritta digitalmente, utilizzando preferibilmente, l'**allegato “Modello B– Offerta economica”**, ed è costituita dalla indicazione del prezzo complessivo offerto, con successiva indicazione del corrispondente ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base d'asta (ovvero sull'elenco prezzi unitari in caso di appalto “a misura”) fino alla terza cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione “offerta economica” da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 68 del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telematica Amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

2.13. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **21/07/2025, alle ore 11:00** presso la sede della Direzione 3 in piazzale Forni e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure



persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della Piattaforma mediante il Menù "Comunicazioni" almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma mediante il Menù "Comunicazioni" almeno un giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito procederà, nella prima seduta pubblica ad espletare sorteggio per l'individuazione del metodo, tra quelli di cui all'allegato II.2, (Metodo A o B) per il calcolo della soglia di anomalia, ad acquisire le Buste Amministrative presentate dai concorrenti e, una volta aperta la Busta Amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice;
- c) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte;

La stazione appaltante ai sensi all'articolo 99 del Codice:

1. verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

2. con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo



l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Successivamente, in seduta pubblica (che può espletarsi in piena continuità dopo l'esame della documentazione amministrativa), il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla successiva apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei corrispondenti ribassi offerti.

il soggetto deputato all'espletamento della gara provvede all'apertura delle buste Telematiche "Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'individuazione della migliore offerta.

Qualora le offerte ammesse valide siano pari o superiori a 5 (cinque) l'organo preposto alla valutazione procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia ai sensi dell'articolo 54 procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del metodo sorteggiato fra quelli descritti nell'allegato II.2.

Sulla base dei calcoli effettuati l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e predispone la proposta di aggiudicazione alla medesima.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti con l'ausilio della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, qualora si evidenziassero delle inesattezze o conteggi diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma si procederà con il conteggio al di fuori della stessa.

Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio ex articolo 77 del R.D. 827/1924.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, nella medesima seduta pubblica, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dal Seggio di Gara la proposta di aggiudicazione) prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai



sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (in caso di 4 offerte valide)

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1 del Nuovo Codice il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

3. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. E' richiesta garanzia definitiva di cui all'articolo 53 del Nuovo Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.



La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

CAUSE DI ESCLUSIONE

1. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

- a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'identificazione del concorrente. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;
- b) In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);
- c) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- d) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
- e) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- f) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- g) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
- h) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;



i) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

l) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

m) si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

n) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;

o) sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostra infondata (contratto non equivalente);

2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 36/2023) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;

c) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;

d) eventuale – dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.



ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali

adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);

- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c

Regolamento 679/2016/UE);

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (Art. 6.1.e Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
- gestione di preventivi e offerte;
- gestione della procedura di affidamento;
- gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.



2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Lodi, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.

I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché

di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato

dall'Ente);

- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
-



· ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

Lodi, lì 19/06/2025

Il Responsabile unico del Progetto

Bragonzi Caterina

Firmato Digitalmente

Il Dirigente

Ligi ing. Giovanni

Firmato Digitalmente
